

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

GABRIELLA CAPPELLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 793/2026

BRUNO GIORDANO

UP - 01/07/2026

FRANCESCO LUIGI BRANDA

R.G.N. 12433/2026

ATTILIO MARI

- Relatore -

LUCA LORENZETTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte d'appello di Catania.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa il 29/02/2024 dal Tribunale di Ragusa, ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di [REDACTED] – imputato del reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 – nella misura di mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, in continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Ragusa del 13/12/2019, divenuta irrevocabile.

La Corte ha premesso che, all'odierno imputato, era stata contestata la detenzione a fini di cessione di 40 grammi di marijuana, in parte suddivisa in stecchette, rinvenute dai Carabinieri di [REDACTED] nel corso di una perquisizione personale, nonché di 300 grammi di analoga sostanza (idonea al ricavo di complessive 1.482 dosi medie), rinvenuta unitamente a materiale idoneo al



confezionamento a seguito di perquisizione domiciliare nonché a una somma contante di € 600,00; ha quindi ritenuto di accogliere il solo motivo attinente alla determinazione della pena a titolo di continuazione con i fatti già giudicati in via definitiva, in considerazione del comportamento processuale e del comprovato stato di tossicodipendenza dell'imputato.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - l'omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Ha esposto che, con il terzo motivo di appello, era stata chiesta l'applicazione del beneficio in relazione a specifiche circostanze di fatto, quali il comportamento processuale, lo stato di tossicodipendenza e la correlata intensità del dolo e che, a fronte di tale specifica censura, il giudice di secondo grado nulla aveva motivato in ordine alla richiesta difensiva; pure avendo valorizzato proprio le predette circostanze ai fini della diminuzione complessiva del trattamento sanzionatorio.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In riferimento alle deduzioni contenute nel motivo di ricorso risulta che - come peraltro espressamente dato atto nella sentenza impugnata - nel terzo motivo di appello l'odierno imputato aveva espressamente richiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base dei fattori rappresentati dal positivo comportamento processuale, dalla parziale destinazione della sostanza a uso personale, dall'assenza di attività organizzata di spaccio e dallo stato di tossicodipendenza.

Risultando, altresì, che la Corte di appello non ha preso in esame il relativo motivo, limitandosi ad argomentare in ordine alla complessiva dosimetria della pena applicata, in continuazione con quella irrogata in precedente sentenza, divenuta definitiva.



3. In ordine al relativo profilo di diritto, è stato quindi rilevato da questa Corte che è censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronuncia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330 -01); anche se, con orientamento ribadito più volte, è stato invece rilevato – in senso contrastante – che non è censurabile sotto il profilo dell'omessa pronuncia la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 -01).

3. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha ritenuto di argomentare unicamente sulla richiesta di rideterminazione della pena contenuta nel quarto motivo di appello; tra l'altro valorizzando elementi (quali il comportamento processuale e lo stato di tossicodipendenza) espressamente posti alla base della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e senza però specificamente prendere in carico il relativo motivo di impugnazione.

D'altra parte, non può ravvisarsi una fattispecie di idonea motivazione implicita con riferimento alle circostanze poste alla base del rigetto del motivo sulla riqualificazione del fatto sotto la specie di lieve entità; atteso che – ferma restando la valorizzabilità dei medesimi elementi di fatto a sostegno delle rispettive valutazioni (Sez. 3, n. 31832 del 04/05/2018, Ozzimo, Rv. 273763 – 01) – i due istituti presuppongono valutazioni di rango ontologicamente differenziato (Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015, dep. 2016, El Mahdi, Rv. 265712 -01), con la conseguenza che è comunque necessaria un'espressa motivazione sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche pure in presenza del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità.

4. Per l'effetto, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania; la quale dovrà porre rimedio al predetto vizio motivazionale esaminando il motivo di appello inerente alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Va contestualmente dichiarato definitivo l'accertamento della penale responsabilità del ricorrente, in relazione all'art.624 cod.proc.pen..



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così è deciso, 01/07/2026

Il Consigliere estensore
ATTILIO MARI

La Presidente
GABRIELLA CAPPELLO

